



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO PER L'ESAME PRELIMINARE DEI RICORSI**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

*A S.E. Il Primo Presidente*

*Al Sig. Coordinatore delle Sezioni Unite Penali*

*SEDE*

**Oggetto:** segnalazione di possibile contrasto, ai sensi dell'art. 610, comma 2, cod. proc. pen. - Ricorso n. 41219/2017 RG - Ricorrente: Procuratore generale contro TROISE Gianluca

Il ricorso del Pubblico ministero riguarda una sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Napoli che, in totale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato TROISE Gianluca dalle imputazioni di omicidio pluriaggravato in concorso (artt. 81, 110, 575, 577, comma primo, n. 3, 61, comma primo, n. 1, cod. pen., 7 l. n. 203 del 1991 - capo A), detenzione e porto d'arma comune da sparo in concorso (artt. 110 cod. pen., 2, 4 e 7, l. n. 895 del 1967, 7 l. n. 203 del 1991 - capo B) e riciclaggio aggravato (art. 648-bis cod. pen., 7 l. n. 203 del 1991 - capo C).

Il giudizio di primo grado, celebrato con il rito ordinario dinnanzi alla Corte di assise di Napoli, si era concluso con la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tutti gli indicati reati, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali di due militari operanti che avevano riconosciuto nell'imputato il soggetto ritratto nelle immagini del sistema di videosorveglianza installato nel luogo ove è stato commesso l'omicidio, nonché delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia che, parimenti, aveva effettuato analogo riconoscimento, oltre a fornire elementi utili alla ricostruzione della vicenda maturata in un contesto camorristico. Ulteriori elementi indiziari erano stati ravvisati in intercettazioni e analisi dei tabulati.

Nel giudizio di secondo grado, accogliendo le doglianze della difesa dell'imputato, la Corte distrettuale effettuava una perizia tecnica, affidata a militari del RIS dell'Arma dei Carabinieri, che escludeva la possibilità di giungere all'identificazione del soggetto ritratto sulla base del filmato utilizzato per i riconoscimenti. Senza procedere a nuovo esame dei testimoni e collaboratori escussi in primo grado, la Corte distrettuale assolveva l'imputato, escludendo

l'affidabilità dei riconoscimenti. I restanti dati indiziari sono stati ritenuti insufficienti a fondare il giudizio di responsabilità.

Il ricorso del Procuratore generale denuncia, tra l'altro, la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione complessiva del quadro indiziario (costituito da numerosi elementi tra cui anche i riconoscimenti effettuati dai militari e dal collaboratore) e, in particolare, alla idoneità del riconoscimento effettuato da parte di soggetti che conoscevano molto bene (quanto al collaboratore) e avevano a lungo osservato (i militari) l'imputato, indicando quelle caratteristiche fisiche, somatiche e comportamentali in forza delle quali essi avevano potuto compiere l'individuazione nel corso del giudizio di primo grado, risultando, in forza di ulteriori acquisizioni probatorie (provvedimenti giudiziari e dichiarazioni di altri collaboratori), il complessivo contesto entro il quale si sono sviluppati fatti e si è determinata la causale dell'omicidio, univocamente riferita ai contrasti con l'organizzazione criminale del clan Polverino.


Per ciò che concerne la valutazione dei riconoscimenti operati dai militari e dal collaboratore, il Procuratore generale si duole che la Corte distrettuale abbia compiuto, sulla scorta della perizia disposta in secondo grado, una valutazione puramente aprioristica, con riguardo all'impossibilità di individuare i tratti somatici, senza considerare la particolare e approfondita conoscenza dell'imputato e del contesto di riferimento, elementi che, in un'ottica di complessiva valutazione, sono stati però obliterati senza che la Corte territoriale abbia effettuato alcun approfondimento in merito.

Considerato che, avuto riguardo all'orientamento espresso da Sez. 2 n. 41571\2017, può determinarsi un potenziale contrasto con SU Dasgupta e SU Patalano, si segnala il ricorso per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Ossequi.

Roma 6 ottobre 2017

Il Consigliere delegato dal Primo Presidente  
Stefano APRILE





**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**  
**Il Primo Presidente**

*Vista* la nota in data 6 ottobre 2017 del magistrato delegato per l'esame preliminare dei ricorsi assegnati tabellarmente alla Prima Sezione penale, relativa al ricorso iscritto al n. 41219/2017 R.G. (ric. P.g. c. Troise Gianluca), con la quale si segnala l'opportunità di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali in relazione alla questione se il giudice di appello, investito di una impugnazione dell'imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, fondata in tutto o in parte su prove dichiarative, non possa pervenire a un riforma della decisione impugnata nel senso dell'assoluzione senza previa rinnovazione della istruzione dibattimentale;

*Considerato* che tale prospettiva, sostenuta dalla recente sentenza della Seconda Sezione penale n. 41571/2017 del 20/06/2017, dep. 12/09/2017, appare porsi in potenziale contrasto con i principi espressi dalle sentenze Sez. U n. 27620 del 2016, Dasgupta, e n. 18620 del 2017, Patalano, che hanno circoscritto il dovere di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. al solo caso di ribaltamento del giudicato assolutorio nel senso della condanna;

*Ritenuto* che tale tematica appare di speciale importanza e che, anche al fine di prevenire possibili contrasti interni in seno alla giurisprudenza di legittimità, si rende opportuna l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite penali;

*Visto* l'art. 610, comma 2, cod. proc. pen.

**Assegna**

il suddetto ricorso alle Sezioni Unite penali, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficio del Massimario penale per la redazione della relazione illustrativa

**Fissa**

per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del **21 dicembre 2017**

**Designa**

quale relatore del ricorso il consigliere Gaetano de Amicis.

Roma, 10 OTT 2017

Il Primo Presidente  
Giovanni Canzio